

RG 62721/2015



TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62721 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente

TRA

██████████ nato in Costa D'Avorio, in data ████████1991 (C.F. ██████████), rappresentato e difeso dall'avv. NOVARA ANNA

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- convenuto-

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato telematicamente in data 05.10.2015 ██████████, cittadino della Costa D'Avorio, ha impugnato il provvedimento emesso in data



16.06.2015 e notificato in data 21.09.2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza venivano comunicati alla Commissione Territoriale di Roma ed al P.M.

Esauritasi l'attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi della Convenzione di Ginevra *“è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”*;

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato che era originario di Korhogo e di aver lasciato il suo paese temendo per la propria incolumità in quanto, essendo stato un sostenitore dell'ex presidente Gbagbo, temeva di essere ucciso dai sostenitori di Ouattara.

In ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con L. 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n. 291). Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal d.lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione



a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Nel caso di specie, l'elemento fondamentale sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto della propria vicenda personale reso dallo stesso ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale e in sede di audizione personale nel presente giudizio.

La vicenda narrata non è riconducibile alla citata Convenzione di Ginevra, atteso che le vicende dedotte in ricorso non integrano nessuna delle fattispecie ivi previste.

Con riferimento alla richiesta subordinata volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, ovverossia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

La situazione come sopra riportata non integra gli estremi per l'applicazione di alcuna delle forme di protezione sussidiaria come sopra descritte, in quanto il ricorrente non risulta esposto al rischio di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, ovvero di torture o di altre forma di trattamento inumano o degradante ed inoltre in Costa D'Avorio non risultano attualmente sussistere minacce gravi ed individuali alla vita o alla persona di un civile derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Deve d'altro canto rilevarsi che l'attuale situazione del paese, evidenzia un parziale peggioramento delle condizioni di sicurezza nel corso del 2017. Nel documento dell'IRIN del giugno 2017 *Sporadic violence and presidential tussle put Côte d'Ivoire's hard-won security at risk* (<http://www.refworld.org/docid/59759ff24.html>) si segnalano scontri con armi, che avrebbero coinvolto una parte dell'esercito, con rivolte di alcuni



militari ed in particolare gli appartenenti ad un disciolto movimento ribelle, integrati nell'esercito regolare; le rivendicazioni sarebbero di natura economica ed avrebbero ad oggetto le indennità non corrisposte ma promesse per convincere i ribelli ad abbandonare la lotta contro il governo. In questa situazione, la Missione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) è, comunque, terminata il 30 giugno 2017; prima di lasciare il Paese UNOCI ha affermato che era certa che le autorità ivoriane erano in grado di proteggere i cittadini, pur dovendo ancora essere completate le riforme militari. La riforma dell'esercito è tra i principali obiettivi del Governo, come affermato recentemente da Hamed Bakayoko. Bakayoko, che è stato per 6 anni ministro per la sicurezza interna, è peraltro stato di recente in aperto contrasto con Guillaume Soro, presidente dell'assemblea nazionale ed ex leader di Forces Nouvelle. Entrambi gli uomini politici sono in corsa per la lotta alla presidenza, quali successori di Ouattara, per le elezioni previste per il 2020 e vi è anche chi ha visto un legame tra questa lotta per la presidenza ed i recenti scoppi di violenza, ma non vi è alcuna prova di tale connessione.

Alla luce della situazione descritta deve ritenersi, nel caso di specie, che possa trovare accoglimento la domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98, in quanto qualora il ricorrente " tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità" (cfr. Cass. 3347/15), idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana. Dato il carattere residuale e temporaneo della protezione umanitaria, la stessa spetta "quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano solo temporaneamente limitate" (Cass. 6879/2011). Il riconoscimento della protezione umanitaria richiede la sussistenza del pericolo di persecuzione ai danni del richiedente "per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali di intensità minore rispetto a quelle che caratterizzano le misure di protezione più qualificate" (Cass. 12764/2012), ovvero "l'esposizione a un elevato rischio personale o a una situazione soggettiva di vulnerabilità fondata sulle cause di inesplicabilità indicate nel t.u. art. 19" (Cass. 359/2013).



La particolare situazione del paese di origine sopra descritta, potrebbe, infatti, esporre il ricorrente al rischio di essere coinvolti in possibili rivolte e scontri violenti tra le forze dell'ordine e settori dell'esercito in aperto dissenso con il governo in carica, rischi tuttavia limitati anche nel tempo, considerato che l'attuale quadro socio politico, allo stato non determinante una situazione di pericolo generalizzato, potrebbe condurre ad una composizione dei contrasti senza l'ulteriore acuirsi degli episodi di violenza.

Per le ragioni esposte deve essere riconosciuta al ricorrente la protezione umanitaria.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della condizione delle parti per compensare integralmente le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED]
[REDACTED] così provvede:

1.- riconosce il diritto di [REDACTED] ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art.5 d.lvo 286/98 da parte della Questura;

2.- spese compensate.

Così deciso in Roma, il giorno 13/10/2017.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

